SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

(24ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

« Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova » **(877):**

PRESIDENTE . *Pag.* 405, 410, 413, 414, 415, 416 418, 419, 420, 421, 425, 426
BALBO 410
BENAGLIA 420
CUCCU . . 408, 411, 415, 416, 418, 420, 421, 426
DEL PACE 413, 414, 425
MAZZOLI, *relatore* 406, 415, 418, 419, 425
PEGORARO 407, 413, 416, 417, 419 420, 421, 425, 426
SILVESTRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 412, 413, 415, 416 418, 419, 420, 421

La seduta inizia alle ore 18,05.

Sono presenti i senatori: Arnone, Balbo, Benaglia, Brugger, Cagnasso, Celidonio, Cuccu, Del Pace, Grimaldi, Mazzoli, Morlino, Orlando, Pegoraro, Rossi Doria, Tanga e Tiberi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Benedetti, Chiaromonte, Colombi e Pala sono sostituiti rispettivamente dai senatori Cavalli, Piva, Fusi e Baldini.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Silvestri.

CAGNASSO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova » (877)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova ».

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del provvedimento si svolgerà sul nuovo testo predisposto dalla Sot-

tocommissione. Do pertanto la parola al relatore, senatore Mazzoli, perchè illustri alla Commissione le modifiche proposte.

MAZZOLI, *relatore*. Onorevole Presidente, la Sottocommissione incaricata di esaminare ed approfondire alcuni aspetti del disegno di legge n. 877, concernente l'applicazione di due regolamenti comunitari contenenti norme sulla commercializzazione delle uova, ha tenuto numerose riunioni con la cortese partecipazione del sottosegretario Silvestri, al termine delle quali ha elaborato alcuni emendamenti che vengono ora presentati all'attenzione della Commissione coordinati in un nuovo testo. Il problema, che riveste particolare importanza, ha richiamato l'attenzione della Sottocommissione anche perchè attualmente manca in Italia una normativa di legge per il commercio delle uova vigendo semplici consuetudini. Nella vendita all'ingrosso, le uova sono di solito distinte in « fresche » e « conservate » e suddivise in uova di produzione nazionale o di importazione; nella vendita al dettaglio, invece, esse sono distinte in « grosse » e « piccole », « fresche » e « freschissime ». In tal modo, il commerciante e il dettagliante possono vendere per fresche e freschissime uova conservate ed importate, e poichè il consumatore non può certo indovinare quali sono le uova fresche e quali quelle conservate, si comprende assai bene il danno che ne deriva alla stessa produzione essendo smerciate per fresche anche uova che tali non sono.

L'applicazione dei regolamenti comunitari è stato argomento di approfondito esame nei suoi termini specifici, ma ha consigliato anche una più ampia considerazione sulle caratteristiche della nostra produzione, della commercializzazione e della vendita. La Sottocommissione ha pertanto ritenuto opportuno ascoltare anche alcuni produttori facenti parte di associazioni o di cooperative, onde conoscere esperienze dirette ed anche per raccogliere osservazioni e proposte.

I princìpi informatori dei regolamenti comunitari sono noti e sono già stati discussi in questa sede. Essi si possono così brevemente riassumere: i centri di imballaggio costituiscono l'elemento centrale del sistema produttivo e distributivo; le prescrizioni comunitarie sono applicate alla commercializzazione delle uova dal momento in cui escono dai centri di imballaggio sino alla fase finale di vendita; i produttori possono vendere le uova non classificate soltanto o direttamente al consumatore per il suo fabbisogno personale o ai centri di imballaggio; questi ultimi provvedono a tutte le operazioni relative alla classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso ed anche al confezionamento del prodotto. Gli stessi ergolamento comunitari descrivono poi dettagliatamente le caratteristiche che deve avere ciascuna categoria.

Per l'applicazione dei suddetti regolamenti comunitari, il Parlamento italiano deve stabilire: 1) gli organismi che esercitano il controllo sull'osservanza delle norme; 2) l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione ai centri di imballaggio; 3) le misure per perseguire le infrazioni.

Ritengo preciso il disegno di legge presentato dal Governo nella sua concezione e nella sua impostazione sia in relazione ai regolamenti comunitari come in rapporto all'ordinamento italiano. È indubbiamente valida l'attribuzione al solo Ministero dell'agricoltura della responsabilità per l'osservanza dei regolamenti, non soltanto per criteri di uniformità ed organizzazione del settore, ma anche perchè un solo istituto a livello ministeriale può intrattenere i necessari rapporti con i Paesi della CEE per seguire gli sviluppi del settore e per studiare opportuni perfezionamenti alle norme adottate.

Si ritiene, però, doveroso introdurre nel disegno di legge un esplicito richiamo alla competenza regionale, nel senso che la specifica attività venga coordinata con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che è il responsabile dell'applicazione dei regolamenti e ne risponde di fronte ai Paesi della CEE. Si propongono, inoltre, alcuni altri emendamenti: anzitutto che nel provvedimento sia specificato che i titolari di imprese avicole vengono considerati imprenditori agricoli al fine di consentire che possano beneficiare delle opportune provvidenze. La Sottocommissione ritiene anche opportuno suggerire

un'integrazione della Commissione provinciale per il parere sui centri di imballaggio, prevedendo la presenza di due diretti produttori e di un commerciante segnalati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Altre proposte di emendamento riguardano: 1) la riduzione alla metà della tassa di concessione governativa per tutti i centri di imballaggio gestiti da imprenditori agricoli singoli o associati in cooperativa (ciò anche per favorire l'associazionismo e per indicare una particolare sensibilità verso la produzione); 2) la costituzione da parte del Ministero di centri di qualificazione professionale per il personale che sarà addetto al servizio di controllo e ai centri di imballaggio. Non essendovi nel nostro Paese nè un'organizzazione commerciale nè norme che regolino il settore. deve essere evidentemente bene addestrato un apposito personale, che non solo sappia interpretare le precise norme comunitarie ma che sia anche sufficientemente qualificato dovendo assumere una responsabilità di notevole rilievo. Qualcuno potrebbe domandarsi perchè la competenza ad organizzare i suddetti corsi sia attribuita al Ministero anzichè alle Regioni.. La risposta è semplice: perchè il numero dei corsi sarà piuttosto esiguo non potendo il settore assorbire che qualche centinaio di unità di personale qualificato; pertanto talune Regioni non avrebbero neppure la possibilità materiale di organizzare singolarmente propri corsi; 3) si propone una più completa articolazione in riferimento ai modi di rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, richiamando un più preciso controllo da parte del Ministero in modo da eliminare il più possibile gli inconvenienti dai quali potrebbe derivare un prodotto scadente per il consumatore; 4) si è adottata una più attenta determinazione in merito ai requisiti che devono avere i raccoglitori onde evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare da forme di intermediazione, le quali non sarebbero sopportate dal settore. Sul prezzo delle uova, infatti, non vi è evidentemente un margine di guadagno che possa consentire un commercio e quindi anche degli utili agli intermediari; 5) si chiede, infine, un esplicito richiamo ai regolamenti comunitari per quanto riguarda le uova non soggette alle disposizioni di legge e si ritiene opportuno che etntro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministero provveda, con proprio decreto, a stabilire le modalità esecutive necessarie all'applicazione della legge stessa.

Mi pare opportuno osservare, per concludere, che la Sottocommissione, attraverso una disamina attenta ed una rilevazione accurata, ha constatato che la produzione e il commercio delle uova in Italia sono soggetti a frequenti e forti squilibri. Non è una caratteristica solo italiana; ma il fatto che in Italia mancava una regolamentazione in materia esponeva noi a squilibri più frequenti.

Quest'osservazione induce la Commissione a suggerire a se stessa, e a proporre quindi anche al Governo, anche per il futuro, una particolare attenzione al settore per rilevare e seguire i fenomeni di squilibrio, così che sia possibile, in sede nazionale provvedere con interventi speciali per ovviare ad alcuni inconvenienti, ed anche provvedere in sede di comunità europee a portare quelle eventuali modifiche, quelle eventuali nuove aggiunte che si potrebbero rendere necessarie in futuro, rispetto appunto ai regolamenti comunitari accettati e che attualmente si ritengono validi.

Concludendo, io mi auguro che il disegno di legge, completato con lo studio della Sottocommissione, venga sollecitamente approvato in quanto dalle categorie interessate è costantemente richiesto ed atteso. Questo è tutto, signor Presidente.

P E G O R A R O . Onorevole presidente. Farò soltanto poche considerazioni di carattere generale, in relazione soprattutto alle modifiche apportate al testo del disegno di legge dalla Sottocommissione, in modo particolare ad una questione che a mio avviso rappresenta ancora una lacuna che mî auguro sia ora superata e colmata con l'approvazionedi alcuni emendamenti.

Innanzitutto voglio dire che anche io sono del parere che la Commissione ha svolto un utile lavoro, poichè si è trattato di affrontare un problema molto complesso, che investe

moltissimi interessi: basti pensare che abbiamo una produzione annua di 10 miliardi di uova, per un valore di circa 250 miliardi di lire. Noi partiamo da un grado di preparazione e di organizzazione del settore molto basso, e quindi la complessità dei problemi che si sono dovuti affrontare è stata notevolissima. Nel nostro lavoro ci siamo avvalsi dei suggerimenti che ci sono venuti da coloro che nel settore hanno una esperienza diretta: sentendo soprattutto gli allevatori associati. Vogliamo, quindi, affermare che l'indagine conoscitiva che abbiamo svolto è stata molto utile: anche se l'averla condotta ci ha fatto ritardare di qualche settimana o di qualche mese il varo del provvedimento, senza dubbio ha giovato alla più corretta e giusta formulazione del provvedimento stesso.

A mio avviso è un aspetto positivo il decentramento delle attribuzioni che si avrà con l'applicazione di questa legge: le regioni avranno determinati compiti nell'applicazione della legge, anche se tutto questo avviene ancora in modo insoddisfacente. È stata anche aumentata e quindi migliorata la rappresentanza degli allevatori nelle varie commissioni previste dal disegno di legge. Positivo è anche l'aver stabilito che possono costituire centri di imballaggio soltanto gli allevatori avicoli singoli ed associati, che vengono concesse a questi agevolazioni fiscali e che saranno organizzati corsi di istruzione professionale.

Vi è però ancora, a nostro avviso, un aspetto del provvedimento altamente negativo, sul quale mi permetto di attirare la vostra attenzione. Consiste nel fatto che il provvedimento non dice che saranno messi a disposizione degli allevatori singoli ed associati i mezzi per metterli in condizione di creare le strutture necessarie cioè i centri di imballaggio che secondo il disegno di legge solo gli allevatori singoli ed associati hanno la possibilità di costituire. È un grave limite. Infatti esiste nella categoria il fondato timore che proprio la mancanza di mezzi idonei a darsi una propria organizzazione efficiente, costringa gli allevatori ad affidarsi, per le operazioni di raccolta, e quindi di imballaggio e di commercializzazione del prodotto, ai grandi complessi che finiranno per monopolizzare il settore.

Oggi la situazione è molto critica. L'allevatore è praticamente privo di potere contrattuale. Consegna nella grandissima maggioranza dei casi il prodotto ad un grosso commerciante che lo commercializza. Il prezzo è fissato da questi in riferimento alle quotazioni dei grandi mercati di Milano, Treviso, Thiene, dove avvengono quelle cose che sono state ricordate in un'interrogazione presentata dai colleghi Scardaccione e Morlino, e dove il peso degli allevatori è nullo completamente. Il listino prezzi viene redatto con la partecipazione di poche persone che tengono conto soltanto dei propri interessi particolari e non di quelli dei produttori. È quindi necessario dare agli allevatori la possibilità di difendere i propri interessi per mezzo di un potere contrattuale che essi possono acquistare costruendo propri centri di imballaggio e di commercializzazione in modo da poter arrivare al consumo.

È un problema grande ed importante perchè solo in questo modo sarà possibile scavalcare le forze dell'intermediazione che in tutti i settori, e in questo in particolare, creano enormi difficoltà e rendono molte aziende improduttive Per questi motivi presenteremo un emendamento che tende a mettere a disposizione degli allevatori singoli od associati i mezzi occorrenti per creare una loro indispensabile struttura per l'imballaggio e la commercializzazione del prodotto. Ciò allo scopo di ottenere che la regolamentazione non favorisca pochi speculatori.

C U C C U . Devo esprimere sostanzialmente il mio consenso all'illustrazione del collega relatore, perchè mi pare che con questo disegno di legge si realizzino le finalità più importanti che caratterizzano la situazione italiana nei confronti del più vasto ambito dell'area comunitaria in questa materia. Mi interessa ripetere quali sono gli elementi caratterizzanti del provvedimento, i quali costituiscono a mio parere una definizione dei problemi ed una espressione di volontà abbastanza precise.

Innanzitutto è lo Stato che deve esercitare il controllo su questo tipo di attività produt-

tiva e commerciale che è l'azienda avicola. Il fatto che con l'ordinamento regionale, così come è avvenuto per le regioni a statuto speciale, alcuni organi vengano trasferiti dal potere centrale alle regioni (ad esempio l'ispettorato provinciale della agricoltura) non diminuisce l'importanza di questi princìpi. Infatti con il provvedimento in esame, oltre che realizzare il princìpio ora ricordato del controllo da parte dello Stato su questa attività, si realizza un innegabile snellimento della burocrazia, che diventa più rispondente alla situazione sociale, con organi e commissioni che rappresentano più direttamente gli interessi delle categorie settoriali, siano esse dei consumatori, siano esse dei produttori.

Consente, inoltre, questo disegno di legge, di rendere possibile una statistica, direi quasi esatta, a tempi minimi, a livello di cinque giorni e anche, in certi casi, di un solo giorno, una statistica di tutti gli elementi attinenti l'attività avicola, di tutti gli aspetti: non soltanto quello tecnico-produttivo, ma anche per quelli più spiacevoli ai produttori (ma interessanti la collettività nazionale), quale per esempio l'aspetto fiscale.

Il provvedimento rende inoltre possibile ed efficiente l'opera di controllo e di repressione delle frodi, laddove introduce norme di garanzia che a mio giudizio possono avere un'efficacia abbastanza rilevante. È pur vero che nutro talune perplessità in merito all'articolo 4, il quale per le fascette e i dispositivi di etichettatura richiama soltanto l'articolo 17 del regolamento CEE n. 1619/68 che prevede il confezionamento in scatola di 360 uova. Personalmente avrei ritenuto più opportuno il richiamo anche dei successivi articoli 18 e 19, i quali consentono inscatolamenti più minuti e quindi più facilmente controllabili: i confezionamenti di 360 uova, infatti, potrebbero anche consentire la manipolazione delle casse e l'immissione di uova non controllate da parte del gestore della rivendita. È pur vero, però, che la prevista dimensione della fascettatura risponde anche ad esigenze di carattere commerciale ed in particolare all'esigenza di snellire la distribuzione di un prodotto che è di primaria importanza nel settore alimentare. Non ritengo pertanto di insistere sulla proposta, anche se nutro il dubbio che la soluzione adottata possa in futuro aprire una strada attraverso cui la genuinità del prodotto non sia più garantita con la sicurezza alla quale tutta la legge si ispira.

Si tratta, tuttavia, di elementi marginali giacchè l'obiettivo più importante era, a nostro giudizio, quello di eliminare la speculazione dei raccoglitori senza controllo. La legge, per la verità, risponde a tale esigenza sentita da tutti i produttori, singoli o associati che siano; essa inoltre — eliminando anche la possibilità di speculazione da parte di quei produttori i quali, attraverso una indiscriminata raccolta ed importazione del prodotto, immettevano sul mercato uova non buone sul piano qualitativo — costituisce anche una garanzia per il consumatore. Ed è proprio la garanzia al consumatore che costituisce la guida per giudicare il provvedimento; garanzia al consumatore che non può essere disgiunta da un altro valore fondamentale: la valorizzazione del prodotto e della attività avicola nazionale. Questo, d'altra parte, è anche il punto fondamentale della relazione che accompagna il disegno di legge governativo, giacchè la produzione avicola nazionale è stato finora fortemente scoraggiata da una regolamentazione che non garantisce nè i consumatori nè i produttori locali.

Onorevole Presidente, non proporrò emendamenti al testo della Sottocommissione come ha fatto invece il collega che mi ha preceduto, con le cui proposte pur concordo e sarei anche disposto a sottoscrivere; mi limiterò, invece, a formulare alcuni suggerimenti sui quali invito la Commissione a meditare.

Anzitutto, riterrei opportuno posporre l'ordine dei primi due commi dell'articolo 2.

Siffatta posposizione tra primo e secondo comma non mi sembra di secondaria importanza, giacchè la definizione di impresa avicola, richiamata in quasi tutti gli articoli successivi, ha rilievo per l'intero provvedimento.

In secondo luogo, il disposto del penultimo comma dello stesso articolo 2 (« Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, sin-

goli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà ») lascia adito al dubbio se per la genuinità del prodotto sia stata mantenuta la garanzia fondata sul controllo a livello provinciale (che si era detto, rappresenta l'unica forma di efficiente garanzia). Per tale ragione riterrei opportuno così modificare il comma stesso: « Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative e operanti nel territorio della provincia di residenza, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà ». L'attuale generica indicazione, infatti, potrebbe repprasentare per gli imprenditori singoli (ed anche per le stesse cooperative) la possibilità di aprire una breccia nel sistema voluto dalla legge, importando dall'esterno prodotti non sufficientemente genuini.

Ho già illustrato, infine, la perplessità che deriva, all'articolo 4, dal richiamo del solo articolo 17 del regolamento CEE n. 1619/68 e non anche degli articoli 18 e 19. Ho anche detto, però, che forse ciò deriva dall'opportunità di snellire la distribuzione commerciale del prodotto e pertanto non ritengo di insistere sulla proposta.

B A L B O . Concordo con la chiara relazione e con le proposte avanzate dal senatore Mazzoli — e in tal senso mi ero già espresso in sede di Sottocommissione — le quali permettono di organizzare il mercato delle uova con sufficienti forme di garanzia e di controllo. Il provvedimento, infatti, riuscirà ad evitare la speculazione e arrecherà un evidente vantaggio al consumatore, il quale si vedrà protetto da una garanzia di sicurezza. È stato affermato che il consumatore non riesce a distinguere le uova fresche da quelle che tali non sono; io credo, invece, che tale giudizio sia piuttosto facile, anche se non tutti sono o vogliono essere in grado di darlo. Ad ogni modo, ritengo che la legge in esame si dimostrerà certamente efficace per un settore la cui disciplina era divenuta ormai indispensabile.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al sottosegretario Silvestri e prima di passare all'esame degli articoli, desidero esprimere la mia opinione quale membro della Commissione. Ritengo anzitutto di poter concordare con le conclusioni del relatore; a tale proposito ringrazio la Sottocommissione per il proficuo lavoro svolto e per i miglioramenti proposti che mi auguro siano condivisi dal rappresentante del Governo.

Il provvedimento rappresenta indubbiamente un passo in avanti nella disciplina del mercato delle uova, la cui attuale situazione — come ha rilevato il relatore — oltre ad essere estremamente insoddisfacente, rende possibile una serie di abusi a danno sia dei consumatori sia degli stessi produttori. Purtroppo v'è da rilevare che tale passo in avanti probabilmente non produrrà tutti gli effetti che sarebbe legittimo attendersi, a causa soprattutto della scarsa efficienza dei servizi incaricati del controllo e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni, la cui debolezza numerica e di organizzazione tutti conosciamo.

In altri Paesi tali servizi sono organizzati con ben diversi criteri, anche perchè vendere come fresco o freschissimo un uovo che viceversa è conservato o importato rappresenta una vera e propria sofisticazione. Non si tratta, però, di un problema che possa trovare soluzione nell'ambito del provvedimento in esame, anche se si deve riconoscere quanto mai opportuno l'inserimento dell'intervento delle Regioni, le quali potranno coordinare con gli organi centrali del Ministero un sistema di controllo dei tentativi di sofisticazione certamente più efficiente di quello attuale, nell'interesse dei consumatori. Quindi questo è uno dei vantaggi che ci aspettiamo possano derivare dall'organizzazione regionale.

Certo, bisogna considerare che la norma aggiunta dalla Sottocommissione dopo il primo comma dell'articolo 1, e per la quale le Regioni, « nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono, per la materia oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste », comporterà problemi che non possiamo affrontare in questo momento. Ad ogni modo la soluzione degli stessi sarà più o meno possibile a seconda del trasferimento o meno presso

le regioni e le province di ispettorati provinciali. In proposito il dubbio maggiore è quello riguardante gli ispettorati dell'alimentazione: l'argomento non è stato ancora discusso ma in effetti, anche se è certo che nel settore di mercato la politica nazionale è indispensabile, probabilmente gli ispettorati dell'alimentazione dovranno avere in un certo senso una doppia competenza, cioè quella centrale e quella regionale.

Il secondo ordine di considerazioni da avanzare nell'approvare il provvedimento, che rappresenta indubbiamente un notevole passo avanti, è il seguente. Bisogna dire che esso, anche nel nuovo testo, non incide affatto sul più grosso dei problemi, che è quello dell'organizzazione del mercato delle uova, anche se certo l'aver accordato alle organizzazioni dei produttori delle maggiori facilitazioni di quanto non fosse stato previsto originariamente nel disegno di legge apre una strada in tal senso. Senza dubbio il fatto grave, nel settore in questione, che tocca qualsiasi famiglia agricola — perchè in grandissima parte la produzione delle uova è ancora a carattere familiare o al più a carattere di piccola impresa, con produzione limitata — è rappresentato dal problema della difesa del potere contrattuale. Oggi, infatti, proprio nelle zone in cui la produzione si è venuta maggiormente moltiplicando, si segue il sistema dell'integrazione verticale, per il quale, praticamente, il produttore opera per conto di una ditta che fornisce mangimi, attrezzature per pollai e via dicendo. Ora il problema della difesa del potere contrattuale del produttore agricolo non è affrontato — nè poteva esserlo — nel disegno di legge, però resta aperto e, considerata la politica che intendiamo seguire, va trattato almeno come raccomandazione nell'ordine del giorno che presenteremo — perchè io avrei in animo di proporre appunto alla Commissione di preparare un ordine del giorno per la tutela del potere contrattuale degli agricoltori — affinchè si pongano seriamente allo studio le relative soluzioni.

Al riguardo bisogna dire che effettivamente, tenendo conto dell'organizzazione del mercato, nella maggior parte dei paesi del MEC (in particolare in Italia, in Francia e, in una certa misura, anche in Germania) non sono state adottate quelle forme molto più rigide che nel mercato dei prodotti agricoli e delle uova in specie sono rappresentate dal *Marketing board* delle agricolture americana ed inglese; forme che rappresentano veramente una difesa per l'agricoltore, perchè tutta la produzione all'origine è nelle mani dei produttori ed il rapporto con commercianti ed industriali avviene attraverso accordi di categoria che garantiscono ampiamente le parti. Noi, quindi, siamo agli inizi degli inizi di un'organizzazione di mercato; stiamo compiendo oggi, ripeto, il primo passo su una lunga strada che dobbiamo percorrere. Dico questo perchè sia chiaro; perchè non ci si rimproveri il fatto che il mercato delle uova non sarà congruamente disciplinato neanche dopo l'approvazione del presente provvedimento. Oggi stabiliamo dei controlli contro gli abusi più clamorosi che possono intervenire sul mercato stesso; però l'organizzazione completa in proposito, per questo ed altri prodotti, è tutta da affrontare, e quella che oggi ci viene offerta è un'occasione per sottolineare tale necessità.

C U C C U . Vorrei chiarire che quando affermavo che è lo Stato a dover esercitare il controllo non intendevo affatto contrapporre lo Stato alle Regioni: volevo dire esattamente, con altri termini, quanto lei ha sostenuto con parole molto più incisive delle mie, e cioè che occorre un punto di riferimento, in una fase come questa — che è solo iniziale — dell'organizzazione dell'amministrazione agricola, specie a livello periferico; perchè l'organizzazione periferica del Ministero dell'agricoltura è assai pericolosa.

Nella Regione sarda, ad esempio, c'è l'ispettore compartimentale che dipende in tutto e per tutto dal Ministero, sia dal punto di vista retributivo che da quello giuridico, mentre l'ispettore provinciale dipende dalla Regione stessa e gode di uno stipendio quasi doppio, con tutti i conflitti che da tale situazione nascono. Ad un certo punto, in uno stato di cose del genere, quel controllo dovrebbe essere espletato dallo Stato, sia pure con le articolazioni che le

regioni possono rappresentare, il quale dovrebbe assumersi la responsabilità dello svolgimento effettivo di tale funzione.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Devo dare atto dell'utile lavoro svolto, sia dal relatore — il quale ha sintetizzato molto efficacemente nella sua esposizione i princìpi ispiratori del provvedimento — sia da tutti i singoli membri della Sottocommissione, che, anche attraverso un'indagine conoscitiva svolta nel settore interessato, hanno potuto acquisire elementi tali da consentire un miglior inquadramento delle norme in esame nella realtà italiana, pur tenendo presente che il contenuto di talune norme comunitarie è di carattere economico e che quindi talune disposizioni vanno applicate con una certa uniformità in tutto lo Stato.

Per quanto riguarda alcune osservazioni qui avanzate, debbo dire che indubbiamente il provvedimento si preoccupa più della difesa del consumatore che dell'organizzazione del commercio delle uova; e mi sembra che bene abbia detto il Presidente quando ha rilevato che siamo agli inizi. Certo non è in questa sede che tale organizzazione va studiata; ma dovremo farlo perchè indubbiamente, considerando il modello americano, vediamo come lì le organizzazioni dei produttori, ad esempio, siano continuamente informate della situazione di mercato nelle loro stesse sedi, e via dicendo. D'altra parte gli italiani non potranno, finchè non vi sarà il regolamento, esportare nei paesi dell'area comunitaria. Siamo quindi in condizioni di assoluta inferiorità e lo saremo fino a quando non ci saremo adeguati alle norme della Comunità; è quindi indispensabile correre ai ripari con la massima celerità.

Prendo atto anche delle affermazioni riguardanti l'insufficienza dei servizi di controllo contro le sofisticazioni. Indubbiamente esiste una grave lacuna, che in sede competente dovrà essere affrontata nella sua interezza e che nel frattempo va divenendo sempre più ampia, perchè la tecnica progredisce e con essa la possibilità di operare sofisticazioni; occorre quindi anzitutto porsi alla pari nelle tecnologie anche per quanto concerne la repressione.

Qualche senatore ha parlato della mancanza di incentivi alle strutture associative. Mi sembra però che si sia tenuto conto, nell'elaborare il provvedimento nella sua forma attuale, della necessità di agevolare, per quanto possibile, la cooperazione — e su questo concordo pienamente — in una agricoltura che vuole divenire moderna, svilupparsi ed integrare il reddito del coltivatore, alle volte produttore agricolo.

Ciò detto, non avrei in linea generale nulla da aggiungere se non ricordare l'intimazione inviataci dalla Comunità perchè ci si adegui al più presto alle norme dei Regolamenti, ed invitare pertanto la Commissione a voler concludere nella seduta odierna l'*iter* del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli nel testo elaborato dalla Sottocommissione. Ne do lettura:

Art. 1.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla Commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, nonchè delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale altresì degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.

Le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono, per la materia oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.

Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche all'importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunità europea ed all'esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.

I senatori Pegoraro, Del Pace, Benedetti, Compagnoni e Cipolla propongono il seguente emendamento: nel primo comma, sostituire le parole: « il quale si avvale » con le altre: « nonchè dei competenti organi delle Regioni, i quali si avvalgono ».

Ciò aprirebbe la strada alla possibilità di creare organi per il miglioramento del mercato da parte della Regione. D'altra parte, se tali organi non venissero istituiti, evidentemente tale norma resterebbe inutilizzata.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non può essere d'accordo poichè mi sembra che il principio di collaborazione per quanto riguarda l'intervento della Regione sia molto meglio espresso con la dizione proposta dalla Sottocommissione. Come ho già detto, la materia riveste un carattere prevalentemente economico e va applicata con una certa uniformità in tutto lo Stato; tanto che suggerirei di sostituire, nel secondo comma, la parola: « coordinare » con l'altra: « uniformare » trattandosi appunto di uniformarci ad una disposizione di carattere comunitario, cui non possiamo venire meno.

D E L P A C E . Da organo deliberante, in questo modo diventa organo esecutivo e basta.

P R E S I D E N T E . Vediamo di chiarire. Siamo di fronte a due concetti diversi. Uno è quello espresso dall'onorevole Silvestri: la legge è legge nazionale e quindi è efficiente; e quando nel paragrafo precedente si fa esplicito riferimento alle « disposizioni della presente legge » e si stabilisce che il controllo relativo è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste, si riflette una situazione attuale e si mantiene l'unità della politica dei mercati e dei controlli.

Il secondo concetto prevede che nello svolgimento delle proprie competenze — che tra l'altro devono ancora essere stabilite — gli organi periferici provvedano a coordinare la propria specifica attività con il Ministero. Mi pare che anche questo sia giusto perchè non si tratta soltanto di uniformare, ma si tratta di un vero e proprio coordinamento delle attività operative. Il carattere dell'uniformità è già scontato. Quindi vorrei pregare il sottosegretario Silvestri di non insistere.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non insisto.

P E G O R A R O . Insisto nel mio emendamento che a mio parere dovrebbe essere accolto. Nel primo comma si stabilisce chi deve esercitare il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova. Pur tenendo conto che nel secondo comma alle regioni vengono affidati determinati compiti di coordinamento tra le regioni stesse e il Ministero dell'agricoltura e foreste, io ritengo necessario ed opportuno che anche nel primo comma si dica che il controllo è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste « nonchè dai competenti organi della regione ». In questo modo si lascia aperta la porta alla possibilità di risolvere domani il problema del controllo in modo più pratico e più snello, più rispondente alle necessità. Perchè ripeto che questo problema è uno dei più importanti.

C U C C U . Io insisto sul concetto espresso precedentemente cioè sulla necessità dell'unitarietà del controllo, di un unico riferimento dell'attività di controllo all'osservanza della normativa in materia di commercializzazione di questo prodotto. E questo controllo deve spettare allo Stato. Alla Regione spetta tutta una serie di altri compiti che sono quello dell'incentivazione, del sostegno

economico, del sostegno amministrativo, del potenziamento di quest'attività. Oggi come oggi, per l'esperienza diretta che ho io delle regioni, in particolare di una regione a statuto speciale. non mi pare sia opportuno affidare alla regione il potere di esercitare sia l'attività normativa che l'attività di controllo. Credo sia conveniente che per un certo periodo almeno l'attività di controllo sia esercitata esclusivamente dallo Stato.

In sostanza io proporrei di sopprimere nel primo comma dell'articolo 1 la sola parola: « altresì » in maniera che risulti: « . . . è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti. . . ».

Dico questo perchè la parola: « altresì » potrebbe significare la capacità sostitutiva del potere centrale nei confronti del potere regionale; e questo sarebbe pericoloso perchè noi tutti sappiamo che spesso si generano contrasti tra gli organi direttamente dipendenti dallo Stato e quelli dipendenti dalle autorità locali. Fnchè si tratta di esercitare un'attività di controllo valendosi degli organi preposti a questo e già esistenti, va bene; ma se si tratta di un'aggiunta che ovviamente presuppone l'esercizio di altre attività che si risolverebbe a scapito della regione, allora non siamo più d'accordo.

Inviterei dunque i colleghi comunisti a ritirare il loro emendamento in quanto il concetto che essi vogliono introdurre nel primo comma dell'articolo 1 è espresso in termini assai espliciti nel secondo comma; togliendo poi la parola: «altresì » si correggerebbe in maniera decorosa il testo dell'articolo unificando al tempo stesso le nostre proposte.

P R E S I D E N T E . In altre parole il senatore Cuccu propone di mantenere l'articolo qual è, salvo la soppressione della parola: « altresì ».

D E L P A C E . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su come in realtà avviene la vigilanza sulle frodi nel commercio dei prodotti agricoli in Italia. Questo servizio è esplicato fondamentalmente dalle amministrazioni provinciali e dagli uffici provinciali di igiene e profilassi, sotto l'alta sorveglianza dei medici provinciali. Ci sono poi in tutta Italia cinque o sei NAS (Nucleo antisofisticazioni) dei carabinieri nelle principali città, che esplicano i loro controlli saltuariamente, così, in qualche posto. Io credo sinceramente che se la vigilanza sulle frodi di cui stiamo parlando sarà affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in pratica la vigilanza non l'eserciterà nessuno, o quasi. Se vogliamo veramente che esista una vigilanza, manteniamone il coordinamento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma diamogli al tempo stesso la possibilità di delegare a questo compito le regioni, gli organi preposti per legge alla vigilanza e alla repressione delle frodi alimentari.

Le regioni istituiranno i comitati, i consigli o i consorzi regionali dei servizi di igiene e profilassi. La Toscana e l'Emilia stanno lavorando in questa direzione; le Marche già hanno proceduto alla costituzione di un consorzio. In Sardegna ed in Sicilia, invece, sono sorte delle difficoltà. Tuttavia, ciò non significa che non si possa affidare alle regioni tale incarico, bisognerà anzi dare loro fiducia e consentire di fare la necessaria esperienza.

P R E S I D E N T E . È un orientamento che in parte condivido come ho già avuto occasione di dire. Per altro, vorrei pregare il senatore Pegoraro di non insistere sull'emendamento, in quanto sono convinto che del problema dovrà essere investito quanto prima il Parlamento, quando sarà operato il trasferimento dei poteri dallo Stato alle regioni. In quella sede esamineremo se il compito rientri già nelle capacità degislative delle regioni, cosa che non credo. Comunque, avremo sempre la possibilità di riferirci al dettato costituzionale, disponendo quindi la delega alle regioni di questa funzione governativa. Pertanto o in sede di delega o di automatico trasferimento dei poteri alle regioni il problema sarà affrontato ed in maniera assai più completa di quanto potremmo fare oggi. Penso sia più che sufficiente oggi limitarci all'affermazione di principio contenuta nel secondo comma, con la quale apriamo la porta all'inserimento delle regioni senza

pregiudicare in alcun senso la soluzione dei vari problemi.

Per tali motivi e per le considerazioni fatte dal senatore Cuccu riterrei opportuno non modificare il testo in esame.

M A Z Z O L I , *relatore.* La formulazione del secondo comma ha costituito oggetto di profonda riflessione: ogni parola, ogni segno di interpunzione sono stati vagliati a fondo. Essa, in definitiva, accoglie i concetti espressi sia dal senatore Pegoraro che dal senatore Cuccu, perchè istituisce la competenza delle regioni in materia di intervento e di controllo, per altro nei limiti delle norme che tuttora regolano i rapporti internazionali, le quali prevedono che gli interventi a livello interlocutorio con gli organismi comunitari possono essere effettuati soltanto ad opera del Ministero. Se andassimo oltre tali limiti, ossia se creassimo una pluralità di interlocutori, ritengo che apporteremmo un danno non soltanto all'intera organizzazione ma anche ai produttori.

Per me è pacifico — tranne che il legislatore non voglia più rispettare il dettato costituzionale — che le regioni devono avere competenza in questa materia. Ma per me è altrettanto pacifico che la responsabilità di applicazione dei regolamenti spetta al Ministero, il quale ne risponde ai consumatori.

L'emendamento proposto dal senatore Pegoraro, che potrebbe sembrare quasi una fissazione il non voler accettare, riveste una notevole rilevanza, in quanto la disposizione finisce col trasmettere alle regioni la responsabilità di interlocutori con gli organismi comunitari la qual cosa non è accettabile. Dobbiamo stare attenti a non uscire dal binario unico che mette in comunicazione la Comunità con i nostri Ministeri, lasciando alle regioni il compito di contribuire alle operazioni di controllo e di incentivazione. Solo così si eviterà una pluralità di incombenze che apporterebbe confusione e in fin dei conti tornerebbe a tutto danno del settore.

Soltanto per tale motivo non ritengo sia possibile accogliere l'emendamento proposto dal senatore Pegoraro. Invece mi sembra possa essere soppressa — è una mia opinione che sottopongo all'onorevole Sottosegretario — la parola « altresì » contenuta nel primo comma, la quale costituisce semplicemente un rafforzativo, senza recare un contributo valido al testo.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi associo a quanto ha detto il relatore a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Pegoraro ed aggiungo che esso determinerebbe soltanto una sovrapposizione e, quindi, una confusione per cui domani non si saprebbe più chi sia il responsabile del controllo di fronte all'autorità comunitaria e anche di fronte ai cosumatori. D'altronde il secondo comma aggiunto dalla Sottocommissione afferma un concetto molto più ampio, in quanto lascia alle regioni un vasto campo di conctrollo coordinato con quello del Ministero e, quindi, un margine di iniziativa molto più ampio.

Concordo con il senatore Cuccu sulla unicità del controllo. Nella applicazione pratica possiamo avere diversi organismi, ma la responsabilità del controllo deve essere unica per evidenti ragioni di chiarezza, specie nei rapporti con le autorità comunitarie.

Per quanto riguarda la parola « altresì », non ritengo opportuno sopprimerla per evitare una restrizione alla possibilità per il Ministero di esplicare l'opera di controllo anche attraverso gli organi preposti agli accertamenti. Facciamo un esempio pratico: una guardia campestre accerta una frode nella preparazione o nel commercio dei prodotti agrari. Perchè non dovremmo prevedere per lo meno la possibilità che la guardia segnali tale frode? In definitiva, ritengo che la parola « altresi » allarghi il campo degli strumenti di controllo, che altrimenti resterebbe limitato alla repressione.

C U C C U . Per la verità in questo comma si parla soltanto di controllo, ragione per cui continuo a ritenere superflua la parola « altresì ».

P R E S I D E N T E . Anche a mio avviso sopprimere tale parola recherebbe un contributo di chiarezza.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Va bene, d'accordo.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare ancora il senatore Pegoraro di non insistere sul suo emendamento.

P E G O R A R O . Mi dispiace, ma si tratta di un argomento che è stato largamente dibattuto in sede di Sottocommissione. Già allora le argomentazioni dei colleghi di avviso contrario non mi avevano convinto, così come non mi hanno convinto quelle odierne. Pertanto mantengo la mia proposta.

C U C C U . Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo emendamento per le ragioni già espresse.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Pegoraro ed altri al primo comma.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la soppressione della parola « altresì » nello stesso primo comma, proposta dal senatore Cuccu.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo nel testo modificato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE numero 1619/68 e n. 95/69, gli allevatori avicoli singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri di imballaggio.

I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento è demandato ad una Commissione provinciale composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'Amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ai componenti ed al segretario della Commissione provinciale sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrispondente capitolo relativo agli anni successivi.

L'autorizzazione è revocata qualora la Commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri di imballaggio.

Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri di imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è soggetto al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corri-

spondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore a 10.000 uova, di lire 250 mila per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500.000 per i centri di imballaggio di potenzialità lavorativa superiore.

Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà.

La potenzialità lavorativa giornaliera dei centri di imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione.

I senatori Pegoraro, Del Pace, Benedetti, Compagnoni e Cipolla hanno presentato il seguente emendamento che andrebbe in ogni modo completato:

dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

« Per la costituzione di centri di imballaggio di cui al primo comma gli allevatori singoli ed associati usufruiranno delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge del 27 ottobre 1966, n. 910.

È autorizzata per gli esercizi 1971 e 1972 la spesa di lire... ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12 della legge del 27 ottobre 1966, n. 910, e di lire... ad integrazione del fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 13 della legge del 27 ottobre 1966, n. 910. Detti finanziamenti saranno assegnati tramite gli organismi competenti delle regioni e riservati esclusivamente per gli scopi di cui al comma precedente ».

Vorrei far osservare ai presentatori di questo emendamento anzitutto che in esso si fa riferimento ad una legge scaduta; in secondo luogo che, comportando una indicazione di somme da spendere, inevitabilmente la discussione del disegno di legge dovrebbe essere sospesa e non potrebbe esser ripresa se non dopo il ricevimento di uno specifico parere da parte della Commissione finanze e tesoro.

Ma c'è di più. Ho rilevato il pieno consenso della Commissione sulla necessità di un rafforzamento del potere contrattuale degli agricoltori e, quindi, delle loro organizzazioni, problema che dovremo affrontare quanto prima. Tra l'altro le cooperative dovranno usufruire in tutti i settori della commercializzazione dei prodotti non solo dei fondi del Piano verde, se sarà rinnovato, ma anche di quelli FEOGA, che a questo fine potranno essere stanziati. In questa prospettiva mi sembra che stabilire oggi delle cifre potrebbe significare una limitazione alle singole iniziative.

Mi rendo conto delle ragioni che ispirano i presentatori dell'emendamento, ragioni che mi hanno trovato concorde, ma per le conseguenze che esso porterebbe li prego di volerlo ritirare.

P E G O R A R O . Vorrei osservare che il secondo comma dell'articolo 2 tende a stabilire che l'allevatore avicolo è considerato imprenditore agricolo, con tutte le conseguenze che ne derivano sia sotto l'aspetto fiscale, che per quanto riguarda le facilitazioni per lo sviluppo della sua attività di allevamento. Ma anche introducendo questa norma, rimarrebbe, però, ancora da risolvere il grosso problema degli investimenti che non viene risolto con l'affermazione che si tratta di reddito agricolo. Come i colleghi sanno sono all'esame del Senato appositi disegni di legge che tendono ad equiparare il reddito prodotto dal capitale di esercizio e dal lavoro direttivo ed esecutivo nell'esercizio dell'attività di allevamento come reddito agricolo; ma sono note le difficoltà che incontrano nel loro cammino questi disegni di legge. È quindi assurdo pensare di risolvere il problema con una affermazione pura e semplice.

È evidente che, se vogliamo assicurare agli allevatori avicoli i mezzi necessari per la costituzione dei centri di imballaggio, occorre mettere a loro disposizione finanziamenti molto consistenti. Infatti, da quello che abbiamo potuto apprendere dall'indagine conoscitiva a suo tempo condotta dalla nostra Sottocommissione, sappiamo che le spese per gli impianti di uno di tali cen-

tri, sono necessarie alcune centinaia di milioni: impianti automatici per la cernita e la calibratura; un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria; un apparecchio per classificare le uova per categoria e peso; impianti frigo e celle di congelamento; macchinari per imballaggio, eccetera.

Sono previsti per tutto il Paese un numero assai limitato di tali centri: appena una sessantina, con capacità di imballaggio e di selezione praticamente di 300.000 uova al giorno, pari all'incirca a 90 milioni di uova all'anno. Se si considera che si dovrebbe arrivare alla costituzione dei centri di imballaggio, attrezzati con tutte le occorrenti strutture per la commercializzazione e per l'esportazione, centri di surgelazione, attrezzature per la sgusciatura e pastorizzazione, risulta evidente che il problema del finanziamento dei centri stessi assume un aspetto importantissimo.

Gli stessi operatori economici, soprattutto i cooperatori, di questo settore, hanno fatto presente la loro preoccupazione circa il reperimento dei mezzi finanziari necessari per l'organizzazione dei centri medesimi .

Mi rendo conto delle argomentazioni al riguardo svolte dal Presidente della Commissione e mi spiacerebbe che venisse respinto l'emendamento da me proposto. Allo scopo di non pregiudicare una futura possibilità sia pure con grave rammarico potrei ritirare l'emendamento a condizione che venga accolto il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione del Senato,

constatata l'esigenza di assicurare agli allevatori avicoli singoli e associati i finanziamenti necessari per la costituzione di centri di imballaggio, impegna il Governo a predisporre tali finanziamenti da assegnare tramite gli organi competenti delle regioni e da riservare esclusivamente per la costituzione dei suddetti centri ».

C U C C U . Esprimo la mia totale adesione all'emendamento proposto dal collega Pegoraro, che assicurerebbe i mezzi finanziari necessari per la costituzione dei centri di mballaggio, a favore sia di allevatori singoli che associati.

Desidero rilevare che il problema che rappresenta il punto più debole nel settore dell'agricoltura è quello concernente la concessione di crediti, mentre a favore di tutte le altre attività economiche del Paese queste concessioni sono massicce, ieri per il settore dell'indutsria, oggi per i servizi cosiddetti di tesoreria e del turismo in particolare.

P R E S I D E N T E . Debbo osservare che questa non è la sede idonea per trattare l'argomento.

C U C C U . Per concludere, nell'auspicare che si possano quanto prima istituire degli organismi di credito per il finanziamento delle attività agricole, per intanto raccomanderei di introdurre in questo disegno di legge una norma che assicuri agli allevatori avicoli il necessario supporto di crediti di cui hanno bisogno, sia in sede di investimento, che in quella dell'attività di gestione.

M A Z Z O L I , *relatore*. È estremamente difficile poter introdurre nel disegno di legge in esame un onere di entità finanziaria, che pure riteniamo utile, per l'organizzazione dei centri di imballaggio costituiti da cooperative ed associazioni. Ritengo che questo problema debba essere affrontato in separata sede e non in questo disegno di legge, che è applicativo di norme comunitarie. Temo inoltre che ciò avverrebbe in violazione agli accordi che l'Italia ha sottoscritto e che si riferiscono alla CEE, in quanto si introdurrebbe una incentivazione non consentita da tali accordi. Mi pare, pertanto, che questo problema debba essere considerato in un provvedimento futuro, anche a seguito della esperienza che emergerà dall'applicazione dei regolamenti comunitari

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per le medesime considerazioni esposte dal Pre-

sidente della Commissione e dal relatore, dichiaro di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Pegoraro.

Sarei disposto ad accogliere, come raccomandazione e non come impegno per il Governo, l'ordine del giorno ora presentato dal senatore Pegoraro in sostituzione dell'emendamento che egli ritirerebbe, in quanto non è mia competenza assumere impegni di ordine finanziario, ma tale competenza è del rappresentante del Tesoro.

Riguardo a quanto ha sostenuto il senatore Cuccu sulla questione attinente alla concessione di crediti in agricoltura, ricordo che questo è uno dei problemi fondamentali che si trovano tuttora in discussione al Senato in due altri disegni di legge in corso di esame.

Aggiungo che il Governo deve avanzare una osservazione per quanto riguarda il testo del primo comma dell'articolo 2 proposto dalla Sottocommissione.

Il testo di tale primo comma risulterebbe del seguente tenore:

« Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE numero 1619/68 e n. 95/69, gli allevatori avicoli singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri di imballaggio ».

Si introdurrebbero quindi le parole: « gli allevatori avicoli singoli ed associati », in luogo delle altre: « soltanto le imprese ed i produttori » com'è contenuto nel testo originale del disegno di legge in esame.

Questa modifica potrebbe provocare una impugnazione da parte comunitaria, in quanto l'articolo 5, punto 2), del Regolamento della CEE n. 1619/68, recita fra l'altro: « L'autorità competente concede a richiesta l'autorizzazione a classificare le uova ed attribuire un numero distintivo, a qualsiasi impresa od a quelasiasi produttore che disponga dei locali e delle attrezzature idonee ».

Debbo quindi far presente che la modifica del testo potrebbe dar luogo a ricorsi da parte di imprese e produttori che si vedono estromessi, secondo la formulazione tassativa e limitativa del primo comma dell'articolo 2 modificato dalla Sottocommissione.

M A Z Z O L I , *relatore.* Mi sono reso conto della formulazione introdotta dalla Sottocommissione a modifica del primo comma dell'articolo 2 e degli inconvenienti che tale modifica potrebbe creare, di cui ha accennato il sottosegretario Silvestri. Mi parrebbe, però, che, se non vi è un esplicito rilievo da parte dello stesso Sottosegretario, si potrebbe anche introdurre tale modifica, considerando che gli allevatori avicoli sono pure dei produttori: si tratterebbe di una interpretazione di sottile significato, che si potrebbe anche sostenere.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se non avanzassi questo rilievo verrei meno ad un mio preciso dovere.

M A Z Z O L I , *relatore.* Mi pare allora che si debba responsabilmente accettare la obiezione del rappresentante del Governo, ad evitare che il presente disegno di legge, tanto atteso, possa ancora entrare in remora e ne venga protratta nel tempo la sua applicazione, ciò che dobbiamo assolutamente evitare.

P R E S I D E N T E . Prego ora il senatore Pegoraro di comunicare se intende mantenre, o meno, l'emendamento firmato da lui e da altri senatori comunisti.

P E G O R A R O . Dichiaro di ritirare l'emendamento, confermando la presentazione in suo luogo dell'ordine del giorno di cui ho dato prima lettura.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Da parte mia, ripeto, che il Governo è disposto ad accettare l'ordine del giorno in precedenza letto dal senatore Pegoraro, a titolo di raccomandazione per il Governo e non come impegno. A meno che il proponente non

sostituisca alla parola « impegna » l'altra « raccomanda ».

P E G O R A R O . Accetto la sostituzione.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Va bene.

P E G O R A R O . Si tratta di un problema grossissimo. Nel testo della Sottocommissione è detto che possono svolgere compiti di classificazione delle uova ed essere autorizzati a costituire centri di imballaggio soltanto gli allevatori avicoli singoli ed associati. Secondo il testo governativo, che adesso viene riproposto dal Sottosegretario, tali compiti dovrebbero essere affidati « alle imprese ed ai produttori ». È chiaro che con questa dizione lasciamo aperta la possibilità a qualsiasi impresa (per esempio la Motta) di costituire un centro di imballaggio.

C U C C U . Condivido la preoccupazione del senatore Pegoraro, che è poi la stessa preoccupazione che in sede di Sottocommissione ci ha indotto a modificare il testo governativo. Io penso che si potrebbe scrivere per esempio: « le imprese ed i produttori titolari entrambi di allevamenti avicoli singoli ed associati ».

P R E S I D E N T E . La nostra preoccupazione è quella di sottolineare, pur cercando di evitare il pericolo di una contestazione in sede comunitaria, che noi tendiamo a preferire i titolari di allevamenti e quindi i produttori.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Potremmo dire: « ... qualsiasi impresa e preferibilmente i produttori ». Perchè sono d'accordo con lo spirito che anima la Commissoine, ma dobbiamo tenere conto del fatto che questa dizione è stata indubbiamente discussa dalle associazioni interessate in sede comunitaria; ora, se i Comitati che trattano specificamente queste questioni hanno adottato questa definizione, indubbiamente avranno avuto le loro ragioni. La scelta è avvenuta a monte: in sede comunitaria!

C U C C U . Ma noi non la contraddiciamo con questa formulazione, perchè includiamo le « imprese e i produttori che siano entrambi titolari di allevamenti singoli ed associati ». La nostra preoccupazione è che si sappia da dove partono le uova, quante ne sono state prodotte e in che condizioni vengono consumate.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il produttore è indubbiamente titolare dell'allevamento, perchè altrimenti che produttore è?

C U C C U . Il testo governativo è troppo generico: potrebbe trattarsi anche di un produttore di frigoriferi!

B E N A G L I A . Con le parole non si aiuta nessuno. Se vogliamo favorire gli allevatori avicoli e i produttori, dobbiamo farlo dando loro i mezzi necessari.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Insisto nel riproporre il testo governativo che, tra l'altro, è il risultato di una intesa con il Ministero dell'industria e del commercio. Desidero ricordare alla Commissione che rappresenta già un vantaggio l'avere avuto assegnato questo disegno di legge, perchè la materia non è di esclusiva competenza dell'agricoltura.

P R E S I D E N T E . Queste difficoltà hanno certamente una loro validità, anche se personalmente ritengo che tutto dipende dal tipo di politica che riusciremo a far prevalere. Non è la prima volta, del resto, che non ci troviamo del tutto consenzienti sull'indirizzo dato dalla Comunità economica europea.

Pertanto, più che ripristinare il testo governativo, suggerirei la seguente dizione: « le imprese ed i produttori » al posto dell'altra: « gli allevatori avicoli ».

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me testè proposto.

(*È approvato*).

C U C C U . Lo spirito della mia proposta era solo quello di rafforzare la garanzia della genuinità del prodotto; perchè se non stabiliamo dei confini si verificheranno di nuovo i ben noti inconvenienti.

P R E S I D E N T E . I senatori Pegoraro, Del Pace, Benedetti, Compagnoni e Cipolla hanno poi proposto il seguente emendamento, tendente a sostituire il penultimo comma con il seguente: « Sono esclusi dal pagamento della tassa di concessione governativa gli allevatori avicoli singoli ed associati che chiedono l'autorizzazione a classificare le uova a mente dei regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69 ».

Ora vorrei osservare che dobbiamo anche salvaguardarci dalle organizzazioni, per così dire, fasulle, e la esenzione totale dalla tassa di concessione rappresenta una sorta di riconoscimento. D'altra parte nella riforma tributaria ora in discussione alla Camera è già stato assicurato il privilegio fiscale alle cooperative, per cui lascerei sussistere la riduzione alla metà proprio per sottolineare il fatto che esse godono di un vantaggio rispetto agli altri.

P E G O R A R O . Consideravamo l'emendamento come subordinato; ma siccome non è stato accolto quello relativo ai centri di imballaggio, lo manteniamo.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei aggiungere qualcosa a quanto detto dal Presidente, che giustamente ha richiamato il provvedimento delegato di riforma tributaria; perchè un sistema tributario ordinato quale quello che vogliamo stabilire — e non disordinato come quello attuale, in cui le agevolazioni sono sparse in miriadi di leggi e talvolta diventano ingiuste — deve prevedere le agevolazioni in favore di soggetti che si trovino in specifiche condizioni. Ecco quindi l'opportunità di considerare e valutare l'agevolazione in relazione alla sua causa specifica; essa deve essere cioè un incentivo ma anche un riconoscimento del sistema cooperativistico, e tendere ad aumentare il reddito derivante dalla pura coltivazione, dal puro allevamento. Mi sembra dunque che non si possa accettare un'estensione totale e che già la riduzione alla metà della tassa costituisca un'eccezione.

In caso contrario daremmo luogo ad una ennesima norma di carattere particolare, che andrebbe ulteriormente ad inficiare il principio di una normativa di carattere generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Pegoraro ed altri.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento da me proposto e dianzi approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad organizzare corsi di istruzione professionale per la qualificazione del personale addetto ai servizi di controllo ed ai centri d'imballaggio.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'articolo 17 del regolamento CEE n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento CEE n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo articolo 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge.

Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione.

I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.

(*E approvato*).

Art. 5.

Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma;

2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1), 7, punto 1), 8 e 10 del regolamento CEE numero 1619/68;

3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:

a) dei titolari di centri d'imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'articolo 4, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68;

b) dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;

c) dei titolari dei centri d'imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformità dell'articolo 5, punto 1), del regolamento CEE n. 1619/68;

4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:

a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3), del regolamento CEE n. 1619/68;

b) chiunque violi le norme di cui all'articolo 9 del regolamento CEE n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione di uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68;

5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento CEE n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CEE n. 95/69;

6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento CEE n. 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento CEE n. 1619/68 e dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 95/69;

7) da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'articolo 3 del regolamento CEE n. 1619/68;

8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'articolo 20 del regolamento CEE n. 1619/68 per quanto riguarda l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;

9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento CEE numero 1619/68;

b) violi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 95/69.

In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà; in caso di recidiva reiterata è revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, ed è disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo 2, quart'ultimo comma

(*È approvato*).

Art. 6.

Il personale adetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova.

Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative. deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'oposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata delle norme del testo unico approvato con reglio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Se non si fanno osservazioni, propongo l'approvazione dell'articolo nel seguente testo, che reca una più logica collocazione di talune parole nel secondo e nel terzo comma.

Art. 6.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova.

Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente Ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'Ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente articolo 5, il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul foglio annunzi legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

È soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera *a*) del precedente comma, a spese

del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

Nel caso che il trasgressore provveda al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista, in applicazione del terzo comma del precedente articolo 6, un estratto del verbale di accertamento della infrazione è pubblicato, nei modi previsti dalla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, a spese del trasgressore medesimo, con provvedimento del Prefetto costituente titolo esecutivo, contro cui è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del precedente articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 8.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della produzione, su un mercato pubblico locale o tramite la vendita a domicilio. a condizione che le uova provengano dalla sua produzione, che non siano imballate e che non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69.

È stato presentato dai senatori Pegoraro, Del Pace, Benedetti, Compagnoni e Cipolla il seguente emendamento:

dopo le parole « che le uova provengono dalla produzione » aggiungere le altre: « a carattere non intensivo ».

P E G O R A R O . Pur avendo io stesso proposto il testo di questo articolo sono ora dell'avviso che occorra introdurre la precisazione oggetto dell'emendamento per evitare che sia immessa nel mercato senza controllo la produzione specializzata da parte di produttori non piccoli.

S I L V E S T R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non è facile definire grande o piccolo un produttore.

D E L P A C E . A me pare che la precisazione proposta dal collega Pegoraro sia opportuna per evitare che l'allevamento industriale finisca per immettersi nella produzione evitando i controlli.

M A Z Z O L I , *relatore.* Desidero far rilevare che l'articolo in esame è stato attentamente elaborato tenendo presenti le norme dei regolamenti comunitari. D'accordo che le parole « a carattere non intensivo » garantirebbero che i grossi produttori non vendano al minuto. Peraltro è estremamente difficile che un industriale si riduca a vendere 10-15 uova nelle famiglie o sul mercato.

P E G O R A R O . Può recarsi presso gli esercenti e smerciarvi 100-150 uova per volta.

M A Z Z O L I , *relatore.* Dovrebbe essere il produttore personalmente a farlo, perchè altrimenti entreremmo in un caso diverso, in quello cioè della vendita attraverso un intermediario. E non mi pare che un grande produttore si riduca ad andare a vendere personalmente le uova sia pure presso gli esercenti. Comunque, resta il grosso ostacolo di urtare, con eventuali modifiche, contro la regolamentazione chiara, precisa, esplicita della Comunità europea.

P E G O R A R O . Non ne facciamo una questione di principio: gli emendamenti li abbiamo proposti più che altro per scrupolo.

P R E S I D E N T E . Però si rischia veramente di danneggiare qualcuno.

P E G O R A R O . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 9.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste le modalità relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame del seguente ordine del giorno, che mi permetto di proporre e che riassume una opportunità emersa nel corso della discussione:

« L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare e approvare il disegno di legge n. 877 relativo all'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n.95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova, sottolinea come esso migliori indubbiamente la situazione del mercato nell'interesse dei consumatori e, secondariamente dei produttori, ma non affronti il problema di maggior rilievo, quello cioè di una migliore organizzazione del mercato e di una effettiva tutela del potere contrattuale degli agricoltori ».

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che il Gruppo comunista ha dato ai lavori della Sottocommissione il massimo contributo possibile nell'intento di migliorare il contenuto del disegno di legge nell'interesse dei produttori. Il nostro sforzo, in una certa misura, è stato coronato da successo perchè alcune nostre importanti proposte sono state accolte, come ho già detto all'inizio di questa seduta. Poichè altri emendamenti qualificanti non sono stati accolti il Gruppo comunista non può dare un voto favorevole e perciò si astiene.

C U C C U . Anch'io dichiaro di astenermi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI